



REGIONE DEL VENETO



PROTOCOLLO DI INTESA

In tema di collaborazione educativa scolastica per la promozione, la diffusione e la pratica della cultura e dello sport acquatici.

TRA

LA REGIONE DEL VENETO, di seguito nominata Regione, con sede in VENEZIA, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, nella persona dell'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità, Elena Donazzan, nata a Bassano del Grappa (VI), il 22/06/1972;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, di seguito nominato U.S.R.V., con sede in VENEZIA, Riva di Biasio, Santa Croce 1299, nella persona del Direttore Generale, Daniela Beltrame, nata a Udine, il 14/04/1959;

LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, Comitato Regionale Veneto, di seguito nominata F.I.N. - C.R.V., con sede a Treviso in via Marchesan 4/f, nella persona del Presidente del Comitato Regionale Veneto, Roberto Cognonato, nato a Treviso, il 02/09/1961;

PREMESSO CHE

- la F.I.N. - C.R.V. è un'associazione senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle Società, dalle associazioni sportive e, nei modi stabiliti dallo statuto, dai tesserati. La F.I.N. - C.R.V. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli scopi stessi, come previsto dallo statuto, approvato con delibera del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito in breve CONI) n. 138/72 del 30/09/2014 e n. 149/78 dell'8/10/2014;

- l'art. 135 della L.R. n. 11 del 13/04/2001, prevede che le azioni regionali siano informate ai principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con le Università e le parti sociali, nell'ambito dei protocolli allo scopo adottati;
- l'art. 138 della citata L.R. n. 11/2001 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" attribuisce alla Regione la facoltà di attivare iniziative ed attività di promozione nell'ambito delle funzioni amministrative conferite in materia d'istruzione;
- l'art. 57 della L.R. n. 1 del 30/01/2004 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004*" assegna alla Giunta regionale il potere di promuovere, favorire e sostenere iniziative e progetti di sperimentazione didattica, di integrazione e di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti ed istituzioni, Università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, singole o in rete tra loro;
- l'art. 63 della L.R. n. 1 del 2004, in materia di attività sportiva nelle scuole, prevede che possano essere autorizzati progetti finalizzati ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole, attraverso un incremento delle attività motorio-sportive in esse praticate, in sinergia con federazioni sportive, con enti di promozione sportiva e con le società e le associazioni loro affiliate;
- il CONI e la F.I.N.-C.R.V. attribuiscono alla pratica delle discipline sportive acquatiche presso i giovani in età scolare una funzione strategica, al fine di raggiungere un'ottimale diffusione di questo sport;
- l'U.S.R.V. attribuisce alle discipline acquatiche un'importante funzione didattica, come disciplina sportiva ed esperienza formativa, per i valori morali e le conoscenze tecniche che trasmette;
- la Regione, l'U.S.R.V. e la F.I.N.-C.R.V. sono quindi interessati a collaborare per programmare delle attività sportive che integrino il Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche, nell'ottica di diversificare il più possibile la gamma delle discipline sportive praticate dai giovani.

VISTI

- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il DPCM dell'11 febbraio 2014, n. 98 relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 87 recante il Regolamento per il riordino degli Istituti Professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 88 recante il Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 89 recante il Regolamento per il riordino dei Licei, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.



133 del 6 agosto 2008;

- il DM 10 settembre 2010, n. 249 recante il Regolamento per la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il DPR 20 marzo 2009, n. 89 recante la Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la L.R. n. 4/2001 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004*";
- la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" ed in particolare gli articoli 135, 136, 138 e 148;
- la L.R. 2 aprile 1985, n. 31 "*Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio*" ed in particolare gli articoli 1, 3, 6 e 11.

Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente intesa, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Il presente Protocollo ha la finalità di fare conoscere agli studenti gli sport acquatici, in tutte le discipline ludiche ed addestrative nelle quali sono attualmente praticati, al fine di:

- avvicinare i giovani agli sport acquatici per svilupparne le funzioni motorie, tecniche e quelle psicologiche e cognitive;
- rafforzare negli studenti la consapevolezza e la fiducia in sé stessi, costruendo un percorso educativo mirato allo sviluppo di relazioni interpersonali incentrate sulla responsabilità e il rispetto dell'altro.

Articolo 2

Ambiti della Convenzione

La Regione, l'U.S.R.V. e la F.I.N.-C.R.V. si propongono, con il presente Protocollo, di realizzare nelle istituzioni scolastiche del Veneto delle azioni formative per favorire la pratica dello sport e dare una corretta informazione sulle discipline sportive acquatiche.

Articolo 3

Destinatari

Gli interventi programmati sono rivolti agli studenti ed ai docenti del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) di tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con sede nella Regione.



Articolo 4

Impegni della F.I.N.-C.R.V.

A seguito della stipula del presente Protocollo la F.I.N.-C.R.V. si impegna a presentare alle istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate in reti di partenariato, dei progetti educativi che rientrano negli ambiti del presente accordo. A tal fine, saranno individuate delle scuole capofila che coordineranno le iniziative progettuali.

Tutti i progetti educativi si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche e/o le sedi delle associazioni affiliate F.I.N. – C.R.V. ed avranno ad oggetto almeno una delle seguenti attività:

- attività teoriche strutturate in lezioni frontali e percorsi educativi modulati sulle diverse fasce d'età;
- attività pratiche articolate in corsi, lezioni e visite guidate;
- attività teoriche e pratiche volte a sensibilizzare e formare i docenti;
- altre occasioni di divulgazione delle conoscenze culturali e sportive ricadenti negli ambiti della presente convenzione.

Con la sottoscrizione del presente Protocollo la F.I.N. - C.R.V. si impegnerà a coordinare le attività programmate, assicurandone la sicurezza e la conformità agli standard di qualità previsti dalle circolari interne F.I.N. , e garantendo l'uniformità dell'offerta sul territorio regionale.

A tal fine, sarà assicurata la partecipazione alle lezioni di istruttori federali e di personale idoneo a supportare gruppi di studenti di diverse età. Ove necessario, sarà altresì garantita la partecipazione di educatori ed assistenti di sostegno per gli allievi diversamente abili.

Articolo 5

Oggetto della collaborazione della Regione e dell'U.S.R.V.

Con la sottoscrizione del presente Protocollo la Regione e l'U.S.R.V. si impegnano a promuovere sul territorio la pratica delle attività sportive in generale e degli sport acquatici in particolare.

La Regione e l'U.S.R.V. cureranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la diffusione delle proposte ammesse utilizzando i canali istituzionali a disposizione.

La Regione e l'U.S.R.V. coordineranno il monitoraggio dei risultati conseguiti, assicurando il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo.

Articolo 6

Organismi di gestione del Protocollo

Per la realizzazione dei progetti attivati nell'ambito del presente Protocollo è costituito un Gruppo di Coordinamento formato da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'U.S.R.V. e da un rappresentante della F.I.N. - C.R.V.



Il Gruppo di Coordinamento avrà il compito di valutare anno per anno l'incidenza educativa delle iniziative proposte, l'adeguata informazione presso le istituzioni scolastiche e le famiglie, nonché le eventuali questioni emerse in fase di esecuzione dell'accordo.

Articolo 7

Risorse finanziarie

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione né a carico dell'U.S.R.V.



Articolo 8

Durata

Il presente Protocollo ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, con riferimento agli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, e s'intende risolto qualora nel primo anno non venisse realizzato alcun progetto. Alla scadenza esso sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, salvo disdetta comunicata alle Parti, tre mesi prima della scadenza. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e /o indennizzo a causa di tale recesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì 22 dicembre 2015

Istituzione/Associazione/Ente	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto	L'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità Elena Donazzan	
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	Il Direttore Generale Daniela Beltrame	
Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Veneto	Il Presidente Roberto Cognonato	